



**SUISA**

Società svizzera per i diritti degli autori di opere musicali

---

## **Tariffa B 2015 – 2020**

### ***Società di musica e associazioni orchestrali***

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini il 26 agosto 2014 Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 228 del 25 novembre 2014.

Società di riscossione

### **SUISA**

Via Soldino 9, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28, Fax +41 91 950 08 29  
Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66, Fax +41 44 482 43 33  
Av. du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32, Fax +41 21 614 32 42

<http://www.suisa.ch> E-Mail: [suisa@suisa.ch](mailto:suisa@suisa.ch)

## A. Sfera di clienti

1 La presente tariffa concerne

- fanfare e bande
- cori e società strumentali di suonatori di armonica a bottoni, fisarmonica, mandolino, tamburo e cetra
- club di jodler
- associazioni orchestrali (i cui membri sono principalmente musicisti dilettanti e che non formano un'orchestra per professione al fine di eseguire concerti di cosiddetta musica seria),

i cui membri formano un'orchestra o un coro di dilettanti, organizzati in associazione, o in un'altra persona giuridica, che tengono autonomamente i propri concerti. Esse sono qui di seguito denominate «società di musica».

2 Rimangono riservate tariffe speciali per società di musica subordinate all'autorità della Chiesa (Tariffa C).

## B. Utilizzazione della musica

3 Per musica ai sensi di questa tariffa s'intende tutta la musica non teatrale protetta dal diritto d'autore, con o senza testo, del repertorio della SUISA. La presente tariffa non concerne i diritti di altri autori e neppure i diritti degli interpreti, dei produttori di supporti sonori/audiovisivi o delle emittenti.

4 Questa tariffa concerne l'esecuzione di musica da parte di società di musica in occasione delle loro proprie manifestazioni e di quelle delle loro associazioni.

5 Le società di musica possono avvalersi per le loro proprie manifestazioni di musicisti, cantanti o direttori d'orchestra non facenti parte della loro associazione, purché queste persone non costituiscano la maggioranza dei partecipanti.

Esse possono inoltre avvalersi di altre società di musica per le loro manifestazioni purché la maggioranza delle società di musica abbia stipulato un contratto con la SUISA, conformemente a questa tariffa.

6 Questa tariffa non concerne

- esecuzioni fuori della Svizzera e del Liechtenstein
- esecuzioni con musicisti o cantanti di fama internazionale non facenti parte delle società di musica in questione.
- esecuzioni a pagamento con un prezzo d'entrata superiore a Fr. 45.-.

7 Per le società di musica costituitesi provvisoriamente per uno o più concerti consecutivi, non stipulanti un contratto con la SUISA in base a questa tariffa B, vigono le altre tariffe (TC K per concerti, TC Hb per danza e intrattenimento, ecc.).

## C. Indennità

### a) In generale

8 L'indennità ammonta per società di musica e per anno a

Numero di membri (compreso il direttore d'orchestra)	Fanfane e bande	Cori e società strumentali	Club di jodler	Associazioni orchestrali
fino a 5	Fr. 46.25	Fr. 32.00	Fr. 41.75	Fr. 35.00
da 6 a 10	Fr. 92.50	Fr. 64.00	Fr. 83.50	Fr. 70.00
da 11 a 15	Fr. 138.75	Fr. 96.00	Fr. 125.25	Fr. 105.00
da 16 a 20	Fr. 185.00	Fr. 128.00	Fr. 167.00	Fr. 140.00
da 21 a 25	Fr. 231.25	Fr. 160.00	Fr. 208.75	Fr. 175.00
da 26 a 30	Fr. 277.50	Fr. 192.00	Fr. 250.50	Fr. 210.00
da 31 a 35	Fr. 323.75	Fr. 224.00	Fr. 292.25	Fr. 245.00
da 36 a 40	Fr. 370.00	Fr. 256.00	Fr. 334.00	Fr. 280.00
da 41 a 45	Fr. 416.25	Fr. 288.00	Fr. 375.75	Fr. 315.00
da 46 a 50	Fr. 462.50	Fr. 320.00	Fr. 417.50	Fr. 350.00
Per ogni ulteriore gruppo di 5 membri (iniziato)	Fr. 46.25	Fr. 32.00	Fr. 41.75	Fr. 35.00

Per le società di musica i cui 2/3 dei membri hanno un'età inferiore ai 19 anni, l'indennità si riduce della metà.

### b) Conteggio con associazioni attive in tutta la Svizzera

9 Per le federazioni di società di musica attive in tutta la Svizzera, che inoltrano alla SUIZA un conteggio globale per tutti i loro membri e che le inviano in blocco gli elenchi della musica utilizzata, l'indennità ammonta per membro attivo (compreso il direttore d'orchestra) della società di musica e per anno a

- fanfare e bande	Fr. 9.25
- cori e società strumentali	Fr. 6.40
- club di jodler	Fr. 8.35
- associazioni orchestrali	Fr. 7.00

Per i membri minori di 19 anni l'indennità si riduce della metà.

### c) Ribasso

10 Le federazioni che inoltrano globalmente alla SUIZA le indennità per tutte le loro società e che si attengono alle disposizioni di questa tariffa e del contratto beneficiano di un ribasso pari al 20%.

Per la trasmissione globale dei programmi in un formato elettronico concordato con la SUI SA viene concesso un ribasso supplementare del 5%.

#### **d) Adattamento al rincaro**

- 11 Tutte le indennità citate nella presente tariffa vengono adattate al rincaro per il 1° gennaio di ogni anno, purché l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rispetto al 1° gennaio 2015 e la data di riferimento, sia variato di più del 5%. Costituisce la base del calcolo lo stato dell'indice nazionale al 1° gennaio 2015. Il giorno di riferimento fissato per il calcolo dell'adattamento al rincaro per l'anno successivo è sempre il 30 settembre dell'anno in corso.

#### **e) Supplemento in caso di violazione**

- 12 Tutte le indennità citate nella presente tariffa raddoppiano se
- viene utilizzata musica senza l'autorizzazione della SUI SA
  - una società di musica cerca di procurarsi un vantaggio illecito fornendo indicazioni o conteggi inesatti o incompleti.
- 13 Rimane riservata la richiesta di un risarcimento danni eccedente quanto esposto.

#### **f) Imposte**

- 14 Le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l'imposta sul valore aggiunto. Se quest'ultima va versata in virtù di un obiettivo obbligo fiscale cogente o dell'esercizio di un diritto d'opzione, essa è dovuta in aggiunta dal cliente al tasso d'imposta in vigore (2015: tasso normale 8%, tasso ridotto 2.5 %).

### **D. Conteggio**

- 15 Le società di musica inoltrano alla SUI SA prima della manifestazione o per il termine fissato nell'autorizzazione le indicazioni necessarie per il calcolo dell'indennità.
- 16 Qualora le società di musica non inoltrassero alla SUI SA entro il termine stabilito e neanche dopo sollecito per iscritto le indicazioni necessarie, la SUI SA può procedere ad una stima di queste e approntare la fattura in base ai risultati.

### **E. Pagamento**

- 17 Le indennità fissate in base a contratti annui sono dovute entro il 1° marzo di ogni anno, purché non pattuito altrimenti.
- 18 Tutte le altre indennità vanno pagate entro 30 giorni a decorrere da quello della manifestazione o dalla data della fattura.
- 19 La SUI SA può richiedere degli acconti e/o garanzie.

## **F. Elenchi della musica utilizzata**

- 20 Le società di musica inoltrano alla SUIISA un elenco delle opere musicali utilizzate
- quando stipulano dei contratti annui, di volta in volta entro il 15 gennaio di ogni anno per l'anno precedente
  - per singole manifestazioni, entro 10 giorni a decorrere da quello della manifestazione.
- 21 Qualora l'elenco non venisse inoltrato alla SUIISA entro il termine fissato neanche dopo sollecito per iscritto, la SUIISA può richiedere un'indennità supplementare pari a Fr. 45.-- per manifestazione o a Fr. 150.-- per anno, raddoppiate in caso di recidiva.
- 22 La SUIISA mette a disposizione gratuitamente i relativi formulari.

## **G. Periodo di validità**

- 23 La presente tariffa è valevole dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.
- 24 Il periodo di validità si prolunga automaticamente di un ulteriore anno, a meno che uno dei partner delle trattative non lo disdica per iscritto almeno un anno prima della sua scadenza.
- Una disdetta non esclude un'ulteriore richiesta di proroga.
- 25 La tariffa può essere modificata prima della scadenza in caso di cambiamento sostanziale della situazione.
- 26 Se, scaduta la presente tariffa e nonostante sia stata inoltrata una richiesta d'approvazione, non fosse ancora in vigore una nuova tariffa, la validità di questa tariffa è prorogata transitoriamente fino all'entrata in vigore della tariffa successiva.